

Art. 199 Rinuncia delle parti

¹ Nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso non inferiore a 100 000 franchi le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione.

² L'attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione:

- a. in caso di domicilio o sede all'estero del convenuto;
- b. quando il convenuto è di ignota dimora;
- c. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995¹ sulla parità dei sessi.

¹ RS 151.1
